

Codici tributo per il versamento dell'imposta sulle successioni in autoliquidazione

di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 23 Gennaio 2025

Autoliquidazione in F24 dell'imposta di successione e donazione, novità del 2025. Attenzione anche alla compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale.

Una recente risoluzione ufficializza i codici tributo necessari per l'autoliquidazione dell'imposta sulle successioni, nonché per l'eventuale ravvedimento. Nel nostro [contributo del 14 novembre scorso](#) abbiamo dato notizia della introduzione, a partire dalle successioni aperte dal 2025, di importanti novità sull'imposta di successione, che sarà autoliquidata dai contribuenti, mantenendo invariati i tempi per la dichiarazione e i pagamenti di imposte immobiliari. Si è scritto, altresì, che si era in attesa dei codici tributo e dei modelli dichiarativi.



I nuovi codici tributo per l'autoliquidazione dell'imposta di successione

Puntualmente, questi codici tributo sono stati istituiti con la risoluzione n. 2 di questo mese di gennaio. Adesso, per le nuove successioni, si hanno infatti 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione per autoliquidare l'imposta di successione. **Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione oppure a rate, con un "acconto" di almeno il 20%**. I soggetti obbligati al pagamento dovranno utilizzare i seguenti codici:

- "1539", denominato "Successioni - Imposta sulle successioni - autoliquidazione";
- "1635", denominato "Successioni - Imposta sulle successioni - interessi pagamento rateale".

La compilazione in F24

Tali codici dovranno essere indicati in F24 nella sezione “*Erario*”, indicando, nel campo:

- “*anno di riferimento*”, **l’anno del decesso**;
- nella sezione “*Contribuente*”, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” (nel campo “*codice identificativo*”).

Regole particolari per il codice tributo 1539 in caso di rateazione

Per il **solo codice tributo “1539”**, poi:

- il campo “*rateazione/Regione/Prov./mese rif.*” va sempre valorizzato nel formato “*NNRR*”, ossia il numero della rata in pagamento e il numero complessivo delle rate;
- **in caso di pagamento rateale**, il versamento dell’iniziale rata del 20%, va effettuato compilando il campo “*rateazione*” con “0101”, mentre per il restante importo da versare ratealmente, “*in relazione a ciascuna rata il suddetto campo è valorizzato con il numero della rata in pagamento, seguito dal numero complessivo delle rate*”. Per la terza di cinque rate, ad esempio, si indicherà 0305, mentre in caso di pagamento dell’intero importo in unica soluzione occorrerà indicare 0101.

NdR. Approfondisci qui [le regole per l'autoliquidazione dell'imposta di successione](#)

Arrivano anche i codici per il ravvedimento

I codici per l’eventuale ravvedimento operoso sono:

- “1549”, denominato “*Successioni - Tardiva presentazione della dichiarazione di successione - Sanzione da ravvedimento - imposta sulle successioni - art. 13 d.lgs. n. 472/1997*”;
- “1535”, denominato “*Successioni - Sanzione da ravvedimento - imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni - art. 13 d.lgs. n. 472/1997*”;
- “1537”, denominato “*Interessi da ravvedimento - art. 13, D.Lgs. n. 472/1997*”.

Fonte: [Risoluzione n.2/E/2025](#) Danilo Sciuto Giovedì 23 Gennaio 2025